SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
29 gennaio 1985 *

Nella causa 273/83,

Bernard Michel, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento del rifiuto della Commissione di attribuire al ricorrente un abbuono di anzianità di tre scatti nel suo grado,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

***

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

** L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 novembre 1984.

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 dicembre 1983, il sig. Bernard Michel, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto in sostanza all'annullamento della decisione 20 settembre 1983 che respingeva il reclamo da lui proposto il 7 giugno 1983 contro l'inquadramento nello scatto in occasione del passaggio dalla categoria B alla categoria A.

2 Dal fascicolo si desume che il ricorrente, nato nel 1945, è dipendente della Commissione dal 1975. All'inizio egli occupava un posto di viceassistente di grado B 4, ma nel settembre del 1979 veniva promosso assistente con inquadramento nel grado B 3. Contemporaneamente egli seguiva dei corsi presso l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans di Bruxelles, studi coronati nel 1977 dai diplomi di Licence en sciences commerciales et consulaires e di Agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales. Questi diplomi gli davano la possibilità di partecipare ai concorsi banditi per coprire dei posti di categoria A.

3 Nel 1981 il ricorrente partecipava ad un concorso generale per titoli ed esami per la costituzione di una riserva di amministratori dei gradi A 7/6 (COM/A/325; GU C 233, pag. 21). Il bando di concorso indicava che i candidati dovevano essere nati dopo il 1° ottobre 1949, ma questo limite d'età non valeva per i candidati i quali, il 1° ottobre 1981, fossero da almeno un anno dipendenti delle Comunità.

4 Con lettera 23 dicembre 1982 il capo della Divisione « Assunzioni » della Commissione informava il ricorrente che, in esito ai risultati degli esami, egli era stato iscritto nell'elenco dei candidati ritenuti idonei a coprire un posto di amministratore.

5 Con provvedimento della Commissione 11 maggio 1983, il ricorrente, che era a quell'epoca assistente di grado B 3, 4° scatto, veniva nominato amministratore ed inquadrato nel grado A 7, 1° scatto. Dalla decisione si desume che essa è stata adottata « visto lo statuto del personale delle Comunità, in particolare gli artt. 1, 2, 29 e 30 » e « vista la decisione della Commissione 10 marzo 1971 relativa ai criteri d'inquadramento nel grado e nello scatto all'atto della nomina implicante un cambiamento di categoria, decisione emendata con provvedimento 7 gennaio 1976 ».

6 A norma di queste due ultime decisioni, qualsiasi nomina ad un posto di una carriera di una categoria superiore implica l'inquadramento dell'interessato nel grado di base della carriera stessa. Per quanto riguarda lo scatto, le decisioni stabiliscono, in conformità all'art. 46 dello statuto del personale, che il dipendente fruisce dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale pari o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel vecchio grado. È assodato che l'applicazione di questi provvedimeti al ricorrente implica l'inquadramento nel primo scatto del grado A 7.

7 Con nota registrata presso gli uffici della Commissione il 7 giugno 1983, il ricorrente proponeva, contro la soprammenzionata decisione della Commissione 11 maggio 1983, un reclamo diretto ad ottenere un abbuono di anzianità di scatto a norma della decisione della Commissione 6 giugno 1973, relativa ai criteri da applicarsi alla nomina nel grado ed all'inquadramento nello scatto all'atto dell'assunzione. In conformità all'art. 32, 2° comma dello statuto del personale, l'art. 5 di quest'ultima decisione stabilisce che:

« Per tener conto dell'esperienza professionale del candidato che vada oltre quella presa in considerazione ai fini della determinazione del grado, l'autorità che ha il potere di nomina attribuisce un abbuono di anzianità di scatto secondo la tabella contenuta nell'allegato (...). »

8 Il reclamo del ricorrente veniva respinto con decisione 20 settembre 1983. In questa la Commissione sottolineava che la nomina del ricorrente implicava un cambiamento di categoria durante la carriera presso la Commissione e che essa non poteva quindi essere equiparata all'assunzione in senso stretto. La Commissione ag-

giungeva che il ricorrente era stato nominato direttamente in ruolo e non aveva dovuto effettuare un periodo di prova a norma dell'art. 34 dello statuto.

9 Il ricorrente rileva che l'oggetto del ricorso è duplice in quanto egli chiede alla Corte

a) di statuire che tutti i candidati ad un concorso generale devono essere trattati nello stesso modo, in modo che i candidati « esterni » non godano di vantaggi d'inquadramento tanto nel grado quanto nello scatto superiori a quelli attribuiti ai loro concorrenti già in servizio e

b) statuire che il ricorrente ha diritto all'abbuono dell'esperienza professionale maturata all'atto della nuova nomina, purché detta esperienza sia pertinente e specifica per il posto.

10 Per quanto riguarda il primo capo della domanda, il ricorrente deduce che la nomina in seguito ad un concorso generale è un atto di assunzione, non già una promozione. I visti della decisione di nomina si riferivano infatti agli artt. 29 e 30 dello statuto, i quali fanno parte del capitolo relativo all'assunzione. A parte ciò, non potrebbe trattarsi di una promozione in quanto, prima di bandire il concorso, l'APN deve aver esaurito tutte le possibilità di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 29 dello statuto, ivi compresa, di conseguenza, la promozione. L'APN avrebbe quindi dovuto tener conto della sua esperienza professionale specifica a norma dell'art. 32 dello statuto, il quale tratta appunto dell'assunzione e, di conseguenza, applicare nei suoi confronti l'art. 5 della decisione della Commissione 6 giugno 1973, che determina le modalità d'inquadramento del dipendente con riferimento all'art. 32, n. 2, dello statuto.

11 A parte ciò, il ricorrente deduce che tutti i vincitori di un concorso generale devono essere trattati nello stesso modo. L'attribuire ai vincitori provenienti dall'esterno dei vantaggi che non si vogliono concedere ai concorrenti già in servizio determinerebbe una discriminazione incompatibile tanto con lo spirito dello statuto, in particolare con l'art. 5, n. 3, quanto col principio superiore di non discriminazione. Orbene, secondo la prassi seguita dalla Commissione, solo i candidati assunti all'esterno potrebbero fruire della presa in considerazione della loro esperienza, mentre i candidati interni sarebbero privati di questo vantaggio dalle decisioni della Commissione 10 marzo 1971 e 7 gennaio 1976 le quali determinano le

modalità d'inquadramento nello scatto in caso di passaggio ad una categoria superiore in base ai principi stabiliti dall'art. 46 dello statuto.

12 Secondo la Commissione, il passaggio del dipendente ad una categoria superiore non si può equiparare all'assunzione. Benché questo passaggio non sia nemmeno una promozione ai sensi dell'art. 45, n. 1, dello statuto, si tratterebbe tuttavia di una promozione in senso lato. Il fatto che la norma relativa a questo passaggio si trovi nell'art. 45, n. 2 dimostrerebbe che la nozione di promozione in senso lato è implicita in detta norma. Sarebbe questo il motivo per cui la Commissione ha applicato al ricorrente i principi stabiliti dall'art. 46 dello statuto, non già l'art. 32. Il ricorrente non terrebbe infatti conto della distinzione fra « assunzione » e « nomina »: l'assunzione avviene una sola volta nella carriera del dipendente, mentre la nomina si ha più volte.

13 A parte ciò, il principio d'uguaglianza andrebbe valutato nel presente caso con riguardo ai dipendenti di categoria B entrati in servizio contemporaneamente al ricorrente: la situazione di questo al momento della partecipazione al concorso sarebbe stata diversa da quella dei candidati esterni dello stesso concorso. Lo statuto infatti non tratterebbe nello stesso modo i dipendenti e coloro che vengono dall'esterno. L'art. 29, n. 1, ad esempio, stabilisce che il concorso generale viene bandito una volta esaurite le altre possibilità di nomina e l'art. 1, n. 1, lett. g) dell'allegato III favorirebbe i dipendenti nel senso che il bando di concorso potrebbe contemplare, come è avvenuto nel caso di cui trattasi, la proroga del limite di età per i dipendenti che siano candidati di un concorso generale.

14 È anzitutto opportuno ricordare le disposizioni dello statuto la cui applicazione nel caso in esame costituisce oggetto della lite. Si tratta dell'art. 32, il quale fa parte del titolo III, capitolo 1, intitolato « Assunzione », e degli artt. 45 e 46, i quali figurano nel capitolo 3 intitolato « Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione ».

15 A norma dell'art. 32, 1° comma, « il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado ». Il 2° comma aggiunge che « tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale

specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto in tale grado », abbuono limitato a 48 mesi, cioè due scatti, per il grado di cui trattasi.

16 L'art. 45, n. 1, dello statuto stabilisce fra l'altro che la promozione « comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene ». Inoltre il numero 2 dello stesso articolo stabilisce che « il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso ».

17 Infine, l'art. 46, 1° comma, dispone che « il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado », rimanendo inteso che, a norma del 3° comma di questo articolo, il dipendente nominato ad un grado superiore viene sempre inquadrato almeno nel primo scatto di tale grado.

18 Va rilevato che la lettera delle disposizioni da prendere in considerazione varia in modo così rilevante che è difficile procedere ad un'interpretazione puramente letterale. Da un lato, il passaggio del dipendente da una categoria ad un'altra non costituisce una « assunzione » nel senso corrente della parola. D'altro canto, non si tratta nemmeno, come la Commissione ammette, di una « promozione » ai sensi dell'art. 45, n. 1. Infine, benché la nozione di « nomina » di cui all'art. 46, paia effettivamente comprendere questo caso, è lecito dubitare che il passaggio da una categoria ad un'altra costituisca una nomina « ad un grado superiore ». Per interpretare queste disposizioni occorre quindi prendere del pari in considerazione il contesto nel quale si collocano, come pure il loro scopo.

19 In proposito va osservato in primo luogo che la disposizione relativa al passaggio di categoria è contenuta nel capitolo relativo all'aumento periodico di stipendio ed alla promozione. Essa fa parte del'art. 45, il cui n. 1 riguarda la promozione in

senso stretto, e precede immediatamente l'art. 46. Dato lo stretto nesso esistente fra l'art. 45 e l'art. 46, pare opportuno riferire l'articolo ultimo menzionato tanto alle situazioni contemplate nel n. 1 dell'art. 45, quanto a quelle contemplate dal n. 2 dello stesso.

20 Per quanto riguarda gli scopi rispettivi degli artt. 32 e 46, va sottolineato che il primo di questi articoli tende in particolare ad attribuire all'autorità che ha il potere di nomina la possibilità di tener conto, sia pure entro limiti abbastanza rigorosi, della preparazione e dell'esperienza professionale acquistate dal candidato prima dell'entrata in servizio presso le Comunità.

21 Viceversa, l'art. 46 ha soprattutto lo scopo di garantire, durante lo svolgimento della carriera del dipendente, la massima continuità possibile nell'andamento dell'anzianità e dello stipendio. La necessità di questa disposizione è dimostrata in particolare dal fatto che, secondo la tabella degli stipendi base, gli stipendi relativi agli scatti più alti di un grado e quelli relativi agli scatti più bassi del grado superiore in parte coincidono.

22 Orbene, la stessa sovrapposizione parziale sussiste fra le varie categorie. Onde evitare che il dipendente di uno dei gradi più alti di una categoria subisca una perdita, in qualche caso rilevante, d'anzianità e di stipendio rispetto ai colleghi all'atto del passaggio alla categoria superiore, è quindi necessario applicare nei suoi confronti i principi stabiliti dall'art. 46 dello statuto.

23 Ne consegue che le disposizioni dello statuto di cui trattasi vanno interpretate nel senso che l'inquadramento nello scatto del dipendente che passa da una categoria ad un'altra dev'essere basato sui principi stabiliti dall'art. 46, non già su quelli dell'art. 32, 2° comma. Non si può quindi far carico all'APN di aver applicato al ricorrente le decisioni 10 marzo 1971 e 7 gennaio 1976, che si basano appunto sui principi dell'art. 46 dello statuto.

24 Una siffatta applicazione non costituisce una discriminazione del ricorrente rispetto ai candidati « esterni » dello stesso concorso. Se, ad un concorso bandito per costituire un elenco di riserva per la carriera base di una categoria, hanno partecipato non solo dei candidati « esterni », ma del pari dei dipendenti che vogliono passare in detta categoria a norma dell'art. 45, n. 2, l'APN tiene effettivamente conto dell'esperienza professionale dei candidati dei due gruppi all'atto dell'inquadramento nello scatto. I candidati « esterni » possono far valere l'esperienza professionale maturata prima dell'entrata in servizio, in forza ed entro i limiti dell'art. 32, 2° comma. Per i dipendenti che vengono da una categoria inferiore, l'APN, in via generale, ha già tenuto conto dell'eventuale esperienza all'atto dell'assunzione in detta categoria e l'esperienza maturata mentre erano in servizio presso le Comunità è stata tenuta presente con l'aumento periodico di stipendio e con le promozioni in detta categoria. L'art. 46 ha appunto l'effetto di conservare, al momento del passaggio alla nuova categoria, l'anzianità in tal modo maturata.

25 Il fatto che si sia tenuto conto dell'esperienza professionale in due modi diversi, riguardanti ciascuno uno dei due diversi gruppi di candidati, non costituisce affatto una discriminazione se i due gruppi sono obiettivamente distinti e se i due modi sono adeguati alle particolari esigenze di ciascuno di essi e ciò anche se, in un caso singolo, l'altro modo sarebbe più vantaggioso per il candidato. Lo svantaggio di cui il ricorrente si duole è del resto compensato dai vantaggi consistenti nella dispensa dal limite d'età e dal periodo di prova di cui ha fruito rispetto ai candidati « esterni » e che si basano del pari sulla differenza obiettiva fra le situazioni dei due gruppi.

26 Di conseguenza, le censure formulate dal ricorrente contro il rigetto del reclamo sono infondate e il ricorso va respinto.

Sulle spese

27 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 gennaio 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della seconda sezione
O. Due